

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17364 Anno 2021

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udienza: 17/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~Avezzano, 20 gennaio 2021, Maria Lucia, n. L.../2020/...~~

avverso l'ordinanza n. 517/20 del Tribunale di L'Aquila del 07/01/2021

letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;

udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. In accoglimento parziale dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano aveva respinto la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari,

con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha disposto l'applicazione nei confronti di ~~Maria Luisa Avantaggiato~~ della misura interdittiva della sospensione per dodici mesi dal servizio di funzionaria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in relazione alle imputazioni provvisorie di peculato continuato (artt. 81, 314 cod. pen., capo A) e truffa aggravata continuata ai danni dello Stato (artt. 81, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., capo B), riferite a condotte di appropriazione di somme di denaro dalla cassa contabile della Casa Circondariale di Lanciano nel periodo in cui ne era stata direttrice e di false attestazioni in ordine alle sue presenze in ufficio ai fini del conseguimento di emolumenti stipendiali aggiuntivi a titolo di lavoro straordinario.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che formula i seguenti motivi di censura.

Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., deducendo che la gravità indiziaria dei due reati di peculato è stata desunta da elementi che afferiscono a condotte estranee alla fattispecie penale, risultando le condotte in addebito del tutto legittime ed anzi rientranti nelle prerogative proprie del Direttore dell'istituto di pena, risultando, anzi, pacifico che il Direttore che prenda in custodia il contante garantito dalla propria firma su carta contabile dell'ufficio non commette alcun illecito.

Ritenere, infatti, che la presa in custodia di una somma di denaro, di cui la ricorrente era personalmente responsabile (art. 689 R.D. 1920 n. 1908), costituisc a reato costituisce palese sussunzione di una condotta lecita nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p.

Violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione di fonti documentali (estratti conto prodotti già in sede di interrogatorio) e dichiarative (s.i.t. rese dalle signore Galasso e Cinefra), espressamente indicate, favorevoli all'indagata nonché motivazione contraddittoria riguardo ad atti processuali espressamente indicati.

Violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2 e dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento di elementi di prova espressamente indicati con riferimento al reato di truffa continuata aggravata.

La ricorrente ha negato con forza di avere manomesso i registri di entrata e di uscita del Carcere di Lanciano e sostiene di essersi limitata a qualificare lavoro straordinario lo *smart working* effettuato in conseguenza della situazione di pandemia da Covid-19; lamenta, inoltre, l'immotivata esclusione da parte del Tribunale di ogni valenza probatoria della consulenza grafologica prodotta, che ha concluso come nessuna delle annotazioni sui registri di entrata ed uscita sotto

la voce "Direttore" sia riconducibile alla propria mano.

Non sono state, inoltre, adeguatamente considerate le dichiarazioni rese dagli agenti Longo ed Iscaro nonché l'informativa di reato redatta dal Com. Di Nella al fine di evidenziare le gravi contraddizioni che vulnerano il compendio indiziario e che puntualmente, invece, il G.i.p. aveva riscontrato nel respingere l'istanza cautelare del Pubblico Ministero.

Violazione dell'obbligo di motivazione in ordine a ricorrenza e persistenza delle esigenze cautelari, nonostante lo stato di incensuratezza della ricorrente e l'avvenuto suo trasferimento dal Casa Circondariale di Lanciano ad un ufficio centrale della amministrazione penitenziaria.

Il Tribunale ha, inoltre, indebitamente valorizzato l'esistenza di un ulteriore procedimento a carico dell'indagata in ordine al quale la Guardia di Finanza ha già redatto un informativa di reato di valenza liberatoria (all. 9 al ricorso).

Violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e violazione dell'obbligo di motivazione sulla ricorrenza e persistenza delle esigenze cautelari ed in particolare sulla durata della misura interdittiva, applicata nella sua estensione massima in assenza di motivazione.

3. Con memoria del 3 marzo, la difesa della ricorrente ha ripreso e sviluppato i temi del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Oggetto delle imputazioni provvisorie sono due distinte condotte di peculato d'uso (artt. 81, secondo comma e 314, secondo comma, cod. pen., capo A) asciritte alla ricorrente in qualità di Diretrice della Casa Circondariale di Lanciano nonché plurime condotte di truffa (artt. 81, secondo comma, 479 e 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., capo B) perpetrate mediante false attestazioni di svolgimento di lavoro straordinario nel prospetto riepilogativo del "Cartellino Presenze Mensili" oltre che mediante manomissione del "registro entrate/uscite del personale civile" del citato istituto penitenziario.

3. Condotte di peculato.

Alla ricorrente si contesta di essersi fatta consegnare, in due distinte occasioni, la somma di Euro 500,00 chiedendo di prelevarli dalla cassa contabile in assenza

del responsabile dell'Ufficio Matricola, incaricato del servizio.

Il primo episodio è avvenuto anteriormente al mese di luglio 2020 e la somma è stata restituita verosimilmente entro un breve lasso temporale; il secondo è occorso in data 21 luglio 2020, ma in tal caso la restituzione è avvenuta solo il 6 novembre 2020, dietro ripetute sollecitazioni in tal senso del responsabile dello Ufficio Matricola (Alberto Treglia), informato del fatto da un'impiegata (Tiziana Imperatore) e autore di un promemoria scritto sull'accaduto, successivamente consegnato agli inquirenti.

Tanto premesso, a prescindere dalle insindacabili valutazioni del Tribunale in ordine alla credibilità delle persone informate sui fatti ed alle meno congrue giustificazioni (v. *infra*) rese dall'indagata sul motivo dei prelievi di somme (peraltro pacificamente ammessi), quel che ancora attende di una congrua definizione è proprio la qualificazione giuridica degli addebiti.

Il Tribunale di L'Aquila dà per scontato che nei fatti possano e anzi debbano ravvisarsi due ipotesi di peculato, da inquadrare nel fuoco del primo comma dell'art. 314 cod. pen. e in tale prospettiva ha correttamente rilevato l'erroneità dell'originaria qualificazione di peculato d'uso, notoriamente non configurabile rispetto ad un bene fungibile come il denaro (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 2013, Medugno, Rv. 255997; Sez. 6, n. 27528 del 21/05/2009, Severi, Rv. 244531).

Cio nondimeno è il tema della stessa rilevanza penale delle condotte che, a parere del Collegio, merita un necessario approfondimento.

Alla ricorrente si addebita, infatti, di essersi appropriata, sia pure temporaneamente, delle suddette somme dalla cd. cassa contabile che, stando ad una risalente normativa di contabilità carceraria ancora vigente e mai modificata nel tempo, consiste in un fondo costituito presso l'Ufficio Matricola per le necessità più impellenti dei detenuti ed utilizzabile in caso di impossibilità di accedere alla cassa corrente per assenza del cassiere.

L'art. 689 del Regolamento di contabilità carceraria, approvato con il Regio Decreto del 16 maggio 1920 n. 1908, recita infatti che <Il denaro che viene depositato per i detenuti è ricevuto dall'agente portinaio che ne rilascia quietanza staccata da un apposito bollettario e ne fa il versamento all'Autorità dirigente o al Contabile, oppure al Comandante o Capoguardia, di regola alla fine di ogni giorno od altrimenti a brevi periodi, secondo l'importanza del carcere, ma sempre quando la somma incassata raggiunga le 50 lire. Il funzionario rilascia ricevuta nel bollettario medesimo delle somme ritirate per ciascun versamento>.

Tenuto conto dei cambi di moneta succedutisi nel tempo e della necessaria rivalutazione di quell'importo, il limite della dotazione corrente del fondo o detto altrimenti la disponibilità della cassa contabile ammonta in genere, come anche

nel carcere di Lanciano, a 2.000,00 Euro (v. pag. 13 ord.), dovendo l'eventuale *surplus* essere versato nella cassa corrente presente nell'istituto di pena, previe le dovute annotazioni contabili, ma sono noti, nei penitenziari di più rilevanti dimensioni, casi di fondi di ammontare ben superiore a causa della differente durata dei periodi di giacenza del denaro.

Al fini delle considerazioni che seguono non rileva, però, l'entità degli importi monetari in causa, premendo, piuttosto, evidenziare che la cassa viene alimentata dal denaro che i detenuti consegnano al loro ingresso in istituto e che ritirano all'uscita ovvero che viene depositato da terzi in loro favore e che la sua funzione consiste nel consentire al responsabile dell'Ufficio Matricola di far fronte ad esigenze impellenti (dalla più ovvia della restituzione al detenuto del suo denaro all'atto delle dimissioni o del trasferimento ad altra struttura carceraria alla fornitura di una provvista per uscita temporanea dovuta a ragioni varie), che richiedono l'utilizzo di somme di ammontare contenuto, senza necessità di ricorrere ad importi più rilevanti custoditi nelle altre casse (corrente e di riserva) dell'istituto, specie quando la necessità si palesa al di fuori dell'orario di ufficio.

Nell'impugnazione dell'indagata si sostiene la tesi dell'irrilevanza penale delle condotte in addebito, atteso che il fondo giacente presso l'Ufficio Matricola (per l'appunto la cd. cassa contabile) risulterebbe garantito da una non meglio precisata Carta Contabile sottoscritta dal direttore/direttrice dell'istituto all'atto di assumere le funzioni (pag. 6 ricorso).

Secondo tale prospettazione il direttore sarebbe, dunque, direttamente e personalmente responsabile dell'integrità del fondo previsto dall'art. 689 R.D. n. 1908 del 1920, mentre dai verbali di sommarie informazioni testimoniali allegati allo stesso ricorso sembra, invece, di comprendere che carta contabile e cassa contabile siano tra loro sinonimi, indicando entrambi il fondo a disposizione del responsabile dell'Ufficio Matricola.

Il Collegio concorda con il Tribunale che le spiegazioni rese in un primo momento dalla ricorrente di avere, con la sua condotta, voluto preservare il fondo da possibili ammanchi appaiono poco plausibili e che quelle successive di avere inteso creare un ulteriore fondo di garanzia per i detenuti lo sono ancor meno.

Resta, però, da spiegare il senso recondito dell'espressione attribuita alla indagata "questi soldi sono miei e devo riprenderli" (pag. 12 ord.), alla luce del fatto che l'allegato meccanismo di garanzia – sempre che l'esistenza ne risulti comprovata – di quel fondo mediante carta contabile sottoscritta dal direttore dell'istituto, come tale giuridicamente tenuto a ripianarne eventuali ammanchi, risulterebbe scarsamente compatibile con lo schema tipico del reato peculato.

Stante l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso il provvedimento

releffivo del Giudice per le indagini preliminari della richiesta di applicazione della misura cautelare, il tema non ha comprensibilmente costituito oggetto di attenzione né tanto meno di approfondimento da parte del Tribunale, ma esso si dimostra cruciale ai fini del corretto inquadramento giuridico delle condotte di cui al capo A) della provvisoria imputazione.

4. Condotte di falso documentale e truffa

E' dato leggere nell'ordinanza impugnata (pag. 20) che il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, con nota del 26 maggio 2020, precisava che la ricorrente non poteva conteggiarsi come straordinario il lavoro svolto da casa, ma la non spettanza degli emolumenti da lei computati a detto titolo (il cui conseguimento costituisce, dunque, il movente delle condotte) non equivale di per sé a perfezionamento del reato, commesso, secondo la contestazione, mediante compilazione di autocertificazioni di presenza in ufficio e correlate falsificazioni materiali del registro di entrata ed uscita del personale civile del penitenziario.

Il Tribunale ha evidenziato la ricorrenza di una serie di elementi indiziari, tra cui l'obiettivo interesse alla falsificazione del suddetto registro e soprattutto la disponibilità diretta da parte dell'indagata nei mesi di aprile e maggio 2020, che nella presente fase cautelare non sarebbero suscettibili di essere scalfiti da una consulenza di parte attestante la non riconducibilità delle alterazioni alla mano della ricorrente, ma resta il dato di un significativo elemento a discarico che avrebbe meritato più approfondito apprezzamento, non limitato alle scarse considerazioni che l'indagata possa avere volutamente alterato la propria grafia e che la consulenza è stata svolta su fotocopie, solo per tale ragione rivelandosi "intrinsecamente deficitaria" (pag. 26 ord.).

5. Alla necessità da un lato di definire compiutamente l'inquadramento giuridico delle condotte di cui al capo A e dall'altro di colmare il deficit di motivazione quanto all'imputazione di cui al capo B, si aggiunge, infine, un profilo di totale assenza di motivazione quanto alla durata della misura interdittiva, applicata nella sua massima estensione temporale.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha al riguardo elaborato il principio che in tema di misure interdittive la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincide con quello massimo legale (Sez. 5, n. 4178 del 21/12/2016, dep. 2017, Marino, Rv. 269091; conf. Sez. 6, n. 8617 del 11/02/2016, Macri, Rv. 265846).

Tale è dunque l'obbligo di motivazione cui il Tribunale dovrà eventualmente assolvere, una volta scolti i nodi concettuali ed argomentativi in precedenza indicati.

P. Q. M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso, 17 marzo 2021